

Procedura per la gestione delle segnalazioni di illecito ai sensi dell'art. 54-bis del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 (c.d. whistleblowing)

Premessa

Ai sensi dell'art. 54-bis del D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, (c.d. whistleblowing) "il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), o le denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza".

L'Autorità Nazionale Anticorruzione nella delibera n. 469 del 9 giugno 2021 contenente le "Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis del D.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)" precisa che "la tutela del whistleblower rientra a pieno titolo tra le misure generali di prevenzione della corruzione da introdurre nel PTPCT di ogni amministrazione. Il PTPCT può anche rinviare, per maggiori dettagli, ad un apposito atto organizzativo adottato dall'organo di indirizzo. In ogni caso, l'amministrazione è tenuta a disciplinare, in conformità alle presenti Linee guida, le modalità, preferibilmente informatiche, per la ricezione e la gestione delle segnalazioni, definendo, e tra l'altro, i tempi e i soggetti responsabili".

GLOSSARIO

ANAC: Autorità Nazionale Anticorruzione.

PTPCT: Piano triennale prevenzione della corruzione e la trasparenza.

RPCT: Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Consiglio regionale: Consiglio regionale della Sardegna.

Whistleblowing: procedura per la gestione delle segnalazioni di illecito ai sensi dell'art. 54-bis del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001, rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti".

Whistleblower: soggetto individuato dalla legge che segnala agli organi legittimati ad intervenire, violazioni o irregolarità commesse ai danni dell'interesse pubblico.

Tutela del whistleblower: garanzia accordata al whistleblower di tutela e protezione, anche attraverso l'anonimato, contro ogni forma di discriminazione che potrebbe derivare direttamente e indirettamente dalla segnalazione di illecito.

Gruppo di lavoro per il supporto al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (atto SG prot. n. 193 del 12.01.2022) composto da: dott. Alessio Balistreri; dott. Alberto Cicalò; dottoressa Rossana Menne; dott. Giuseppe Serra; dottoressa Licia Serra.

Art. 54-bis: art. 54-bis del vigente D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

ART. 1

OGGETTO DELLA PROCEDURA

1. Con il presente atto, allegato 7 al PTPCT 2022 -2024 del Consiglio regionale della Sardegna, si definisce la procedura per la presentazione, la ricezione e la gestione delle segnalazioni di illecito ai sensi dell'art. 54-bis del D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 (c.d. whistleblowing) e secondo le Linee guida impartite dall'ANAC con delibera numero 469 del 9 giugno 2021.

ART. 2

SOGGETTI SEGNALANTI

1. Il soggetto abilitato a presentare agli organi legittimati ad intervenire la segnalazione di violazioni o irregolarità commesse ai danni dell'interesse pubblico deve rivestire la qualifica di "dipendente pubblico" o equiparato.

2. Ai sensi del comma 1, possono inviare le segnalazioni:

- i dipendenti del Consiglio regionale a tempo indeterminato;
- i dipendenti del Consiglio regionale a tempo determinato;
- i dipendenti in posizione di comando appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche;
- i dipendenti in posizione di comando presso i Gruppi consiliari;
- i lavoratori ed i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi in favore del Consiglio regionale.

ART. 3

CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

1. La segnalazione ha ad oggetto la commissione di condotte illecite di cui il segnalante (whistleblower) sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro e deve essere effettuata nell'interesse dell'integrità del Consiglio regionale. Per condotte illecite si intendono le fattispecie che ricomprendono, nel loro insieme, illeciti penali, civili e amministrativi, nonché le irregolarità dell'azione amministrativa, qualora rappresentino indici sintomatici di un uso improprio della funzione pubblica, attraverso l'adozione di atti o l'assunzione di comportamenti in grado di deviare l'azione del Consiglio regionale dalla cura imparziale del bene pubblico. Costituiscono condotte illecite passibili di segnalazione anche le violazioni delle misure di prevenzione previste dal PTPCT del Consiglio regionale.

2. Possono formare oggetto di segnalazione attività illecite non ancora compiute ma che il whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi precisi e concordanti (c.d. *tentativo*).

3. La segnalazione deve indicare in modo chiaro le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione; la descrizione del fatto; le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

4. Alla segnalazione possono essere allegati documenti idonei a fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di soggetti che possano contribuire a formare un quadro il più completo possibile di quanto segnalato.

5. Le segnalazioni anonime e quelle provenienti da parte di soggetti estranei al Consiglio regionale, pervenute attraverso i canali dedicati al whistleblowing, sono istruite solo in presenza di elementi contenutistici tali da consentirne la trattazione.

ART. 4

SOGGETTO ABILITATO A RICEVERE LA SEGNALAZIONE

1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), nominato nell'ambito del Consiglio regionale, è il soggetto abilitato a ricevere le segnalazioni "whistleblowing".
2. Nel caso in cui la segnalazione pervenga ad un soggetto diverso, lo stesso deve indicare al mittente che le segnalazioni volte ad ottenere la tutela del whistleblower vanno inoltrate al RPCT dell'amministrazione in cui si è verificato l'illecito.

ART. 5

TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEL SEGNALANTE

1. Ai sensi del comma 3 dell'art. 54-bis, deve essere garantita la riservatezza dell'identità del segnalante riferita non solo al nominativo del segnalante ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, inclusa la documentazione ad essa allegata, nella misura in cui il loro disvelamento, anche indirettamente, possa consentire l'identificazione del segnalante.
2. La segnalazione e la documentazione ad essa allegata sono sottratti al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme sul procedimento amministrativo» e all'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5, co. 2, del D.lgs. n. 33/2013. Nel caso in cui la segnalazione sia stata trasmessa anche a soggetti diversi da quelli indicati dalla legge e, per questo, l'identità del segnalante sia stata svelata, la segnalazione non è più considerata sottratta all'accesso ai sensi del comma 4 dell'art. 54-bis.
3. Ai sensi dell'art. 2-undecies del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali - nell'ambito di una segnalazione whistleblowing, il soggetto segnalato, presunto autore dell'illecito, con riferimento al trattamento dei propri dati personali non può esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) n. 2016/679.
4. Nell'ambito del procedimento penale, contabile e disciplinare la riservatezza dell'identità del segnalante è garantita ai sensi del comma 3 dell'art. 54-bis.
5. Al RPCT è riconosciuta la qualifica di custode dell'identità del segnalante.
6. Qualora le segnalazioni riguardino una condotta tenuta dal RPCT, le stesse devono essere inviate direttamente all'ANAC, avvalendosi delle procedure dedicate.
7. Per specifica previsione normativa (comma 9, art. 54-bis) le tutele previste nei confronti del segnalante cessano in caso di sentenza, anche non definitiva di primo grado, che accerti nei confronti dello stesso la responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati connessi alla denuncia, ovvero la sua responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o per colpa.

ART. 6

RICEZIONE INFORMATIZZATA DELLE SEGNALAZIONI

1. Le segnalazioni prioritariamente devono essere gestite tramite la piattaforma informatica in fase di attivazione presso il Consiglio regionale, fornita da soggetto terzo, che opera in qualità di responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, che garantisce strumenti di crittografia sui contenuti testuali e sui file allegati e che non ha alcuna possibilità di accesso alle segnalazioni.

2. Il segnalante, effettuato l'accesso alla piattaforma informatica dedicata allo whistleblowing, raggiungibile tramite link presente sul sito istituzionale del Consiglio regionale – Sezione Amministrazione Trasparente, è abilitato a formulare la segnalazione, inserendo i dati ed eventuali allegati, e ad inviarla al RPCT.

Il sistema informatico provvede:

- alla cifratura e alla memorizzazione della segnalazione, separandola dall'identità del segnalante e, inoltre, ad inviare una e-mail di notifica al RPCT della presenza di una nuova segnalazione e un avviso di avvenuto invio al segnalante stesso;

- a presentare al segnalante l'informativa sul trattamento dei dati personali da parte dell'amministrazione ed ad acquisire, già in fase di segnalazione, il consenso del segnalante a rivelare l'identità all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari;

- a informare il segnalante della eventualità che la segnalazione, nel rispetto della tutela della riservatezza, possa essere trasmessa alle Autorità giudiziarie, per i profili di rispettiva competenza.

3. La segnalazione viene presa in carico dal RPCT che, nella sua area riservata, può gestirne l'istruttoria direttamente o avvalendosi dei componenti del Gruppo di Lavoro appositamente costituito a supporto dell'ufficio RPCT i quali operano in qualità di "soggetti istruttori", ai sensi di quanto indicato nella delibera ANAC n. 469 del 9 giugno 2021. La trattazione delle segnalazioni, nonché lo svolgimento dell'attività istruttoria di cui ai successivi articoli 8 e 9 della presente procedura, sono improntate al rispetto della segretezza dell'identità del segnalante e della riservatezza dell'identità dei soggetti segnalati. A tal fine il RPCT è autorizzato al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 4, par. 10, 29, 32, §. 4 del Regolamento UE 2016/679 e art. 2-quaterdecies del D.lgs. n. 196 del 2003.

4. I componenti del Gruppo di Lavoro, nell'espletamento dell'attività istruttoria, sono autorizzati al trattamento dei dati personali, correlati alle segnalazioni pervenute (ai sensi dell'art. 4, par. 10, 29, 32, §. 4 del Regolamento UE 2016/679 e art. 2-quaterdecies del D.lgs. n. 196 del 2003); devono astenersi dalle attività suddette laddove vi siano cause di incompatibilità/conflitti di interesse. Nel caso in cui i fatti oggetto della segnalazione possano in qualche modo riferirsi ad attività da loro compiute, vista la non conoscenza dell'identità del segnalante, devono immediatamente segnalare la situazione di potenziale conflitto al RPCT.

5. Il segnalante, accedendo alla propria area riservata, ha la possibilità di seguire l'iter della propria segnalazione, di integrarla e di rispondere ad eventuali richieste del RPCT, attraverso la messaggistica integrata nella piattaforma. L'utilizzo della piattaforma informatica garantisce, in ogni sua fase, la riservatezza dell'identità del segnalante alla quale potrà accedere, nei casi consentiti dalla normativa, esclusivamente il RPCT, "custode delle identità" individuato all'art. 5 della presente procedura.

ART. 7

RICEZIONE DELLE SEGNALAZIONI AL PROTOCOLLO GENERALE DEL CONSIGLIO

1. Nelle more della completa attivazione della piattaforma informatica prevista dall'art. 6, nei casi in cui l'interessato non abbia familiarità con le procedure informatiche o non sia in possesso di strumenti informatici e in tutti i casi in cui non sia tecnicamente possibile inviare le segnalazioni attraverso la piattaforma informatica, si adotta la procedura di ricezione al protocollo generale del Consiglio.

2. La segnalazione deve essere fatta mediante compilazione dell'allegato modulo di segnalazione contenente l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del vigente Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali; la conoscenza della eventualità che la segnalazione, nel rispetto della tutela della riservatezza del segnalante, possa essere trasmessa alle Autorità giudiziarie, per i

profili di rispettiva competenza; il consenso del segnalante a rivelare l'identità all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.

3. Il modulo debitamente compilato e firmato è trasmesso all'ufficio protocollo generale del Consiglio:

a) tramite posta ordinaria; raccomandata con ricevuta di ritorno; consegna brevi manu in sede. La segnalazione deve essere inserita in una busta chiusa con all'esterno scritta la locuzione ben evidente "Riservato – Whistleblowing".

b) tramite posta elettronica certificata all'indirizzo mail: rpctwhib@pec.crsardegna.it riferito unicamente al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Consiglio regionale con dicitura nell'oggetto "Riservato – Whistleblowing".

4. Al segnalante viene assegnato un codice sostitutivo dei dati identificativi dello stesso, che costituirà il codice di identificazione da utilizzare nelle successive fasi procedurali. Il codice assegnato deve corrispondere al numero di protocollo di registrazione riservata alle segnalazioni whistleblowing.

5. La segnalazione viene presa in carico dal RPCT il quale può gestirne l'istruttoria direttamente o avvalendosi dei componenti del Gruppo di Lavoro appositamente costituito a supporto dell'ufficio RPCT i quali operano in qualità di "soggetti istruttori", ai sensi di quanto indicato nella delibera ANAC n. 469 del 9 giugno 2021. La trattazione delle segnalazioni, nonché lo svolgimento dell'attività istruttoria di cui ai successivi articoli 8 e 9 della presente procedura, sono improntate al rispetto della segretezza dell'identità del segnalante e della riservatezza dell'identità dei soggetti segnalati. A tal fine il RPCT è autorizzato al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 4, par. 10, 29, 32, §. 4 del Regolamento UE 2016/679 e art. 2-quaterdecies del D.lgs. n. 196 del 2003.

6. I componenti del Gruppo di Lavoro, nell'espletamento dell'attività istruttoria sono autorizzati al trattamento dei dati personali, correlati alle segnalazioni pervenute (ai sensi dell'art. 4, par. 10, 29, 32, §. 4 del Regolamento UE 2016/679 e art. 2-quaterdecies del D.lgs. n. 196 del 2003); devono astenersi dalle attività suddette laddove vi siano cause di incompatibilità/conflitti di interesse. Nel caso in cui i fatti oggetto della segnalazione possano in qualche modo riferirsi ad attività da loro compiute, vista la non conoscenza dell'identità del segnalante, devono immediatamente segnalare la situazione di potenziale conflitto al RPCT.

ART. 8

VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLE SEGNALAZIONI

1. Nella valutazione preliminare, che deve concludersi nei quindici giorni lavorativi successivi alla ricezione della segnalazione, il RPCT effettua un esame sulla sussistenza dei requisiti essenziali che devono essere contenuti nella stessa, al fine dell'attivazione delle tutele di cui all'art. 54-bis del D.lgs. n. 165/2001. Nel caso in cui dalla valutazione preliminare si rilevi un'evidente e manifesta infondatezza, inammissibilità o irricevibilità, il RPCT procede ad archiviare la segnalazione, dandone notizia al segnalante. Costituiscono possibili causali di archiviazione:

- a) manifesta mancanza di interesse all'integrità della pubblica amministrazione;
- b) manifesta incompetenza del Consiglio regionale sulle questioni segnalate;
- c) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare gli accertamenti;
- d) manifesta insussistenza dei presupposti di legge per l'avvio dell'istruttoria;
- e) accertato contenuto generico della segnalazione tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
- f) produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite o irregolarità;
- g) mancanza dei dati indicati negli articoli 2 e 3, quali elementi essenziali della segnalazione;
- h) invio reiterato di segnalazioni aventi contenuto uguale o analogo.

Nei casi di cui alle lettere c) e g), non appena ricevuta la segnalazione, il RPCT può chiedere al segnalante di integrare, utilizzando il canale comunicativo dedicato, gli elementi della segnalazione che risultano non adeguatamente circostanziati.

ART. 9

ISTRUTTORIA DELLE SEGNALAZIONI

1. Entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione della segnalazione, a seguito della positiva valutazione preliminare, il RPCT avvia l'istruttoria interna sui fatti segnalati, gestendo direttamente la stessa o assegnando la segnalazione ad un soggetto istruttore componente del Gruppo di Lavoro appositamente costituito a supporto dell'ufficio RPTC.
2. La definizione delle segnalazioni pervenute deve avvenire entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data di ricezione della segnalazione, con onere di informativa al segnalante dell'esito dell'attività istruttoria. In casi eccezionali e di elevata complessità tale termine potrà essere prorogato per un massimo di ulteriori 30 giorni, informando a tal fine il segnalante.
3. Per lo svolgimento dell'istruttoria il RPCT può avviare un dialogo con il whistleblower, chiedendo allo stesso chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori; ove necessario, può anche acquisire atti e documenti da altri uffici dell'Ente, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone, tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante.
4. Nel caso in cui sia necessario coinvolgere negli accertamenti altri soggetti che abbiano conoscenza dei fatti segnalati, il RPCT non trasmette la segnalazione a tali soggetti, ma solo gli esiti delle verifiche eventualmente condotte prestando, in ogni caso, la massima attenzione per evitare che dalle informazioni e dai fatti descritti si possa risalire all'identità del segnalante.
5. Nel caso in cui il RPCT si trovi in posizione di conflitto di interessi, segnala immediatamente la situazione al Presidente del Consiglio regionale per l'individuazione di altro dipendente apicale cui assegnare l'attività istruttoria.
6. Al termine dell'istruttoria, il RPCT:
 - a) in presenza di elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, ne dispone l'archiviazione con adeguata motivazione, dandone notizia al segnalante;
 - b) nei casi in cui ravvisi il fumus di fondatezza della segnalazione, provvede alla immediata trasmissione degli atti agli organi preposti interni o istituzioni esterne, ognuno secondo le proprie competenze.
7. Qualora la segnalazione abbia ad oggetto illeciti che rilevano sotto il profilo penale o erariale, il RPCT provvede, nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, alla loro trasmissione alla competente Autorità giudiziaria ordinaria o contabile, evidenziando che trattasi di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce la tutela della riservatezza ai sensi dell'art. 54-bis del D.lgs. n. 165/2001.

ART. 10

CONSERVAZIONE DELLE SEGNALAZIONI

1. Per garantire la gestione e la tracciabilità delle attività svolte, il RPCT assicura la conservazione delle segnalazioni e di tutta la correlata documentazione di supporto per un periodo minimo pari almeno a dieci anni. Nel caso in cui sia instaurato un giudizio, tale termine si prolunga fino alla conclusione del giudizio stesso.

ART. 11

DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE

1. Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione e per effetto della quale sia stato sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione all'ANAC.

ART. 12

RELAZIONE ANNUALE "WHISTLEBLOWING"

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno il RPCT redige apposita relazione inerente i profili generali dell'attività svolta da inviare al Presidente del Consiglio e all'Ufficio di Presidenza.

2. La relazione è pubblicata sul sito istituzionale del Consiglio regionale, sezione "Amministrazione trasparente".

ART. 13

FORMAZIONE E DIVULGAZIONE ISTITUTO DEL WHISTLEBLOWING

1. Il RPCT adotta idonei atti di organizzazione interna (comunicazioni specifiche, eventi formativi e informativi – pubblicazioni in pagina web dedicata) per divulgare le finalità dell'istituto del Whistleblowing e la procedura per il suo utilizzo.

MODELLO RICEZIONE SEGNALAZIONE AL PROTOCOLLO GENERALE DEL CONSIGLIO REGIONALE

I dipendenti e i collaboratori che intendono segnalare situazioni di illecito (fatti di corruzione ed altri reati contro la pubblica amministrazione, fatti di supposto danno erariale o altri illeciti amministrativi) di cui sono venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro debbono utilizzare questo modello.

Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare gli atti di regolazione ANAC (delibera n. 469 del 9 giugno 2021 contenente le “Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis del D.lgs. n. 165/2001 (c.d. whistleblowing)”); il P.N.A e il PTPCT 2022-2024 del Consiglio regionale – “Procedura per la gestione delle segnalazioni di illecito ai sensi dell’art. 54-bis del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 (c.d. whistleblowing)” a cui si rimanda integralmente.

NOTE PER LA COMPILAZIONE

Il modulo di segnalazione, debitamente compilato e firmato, deve essere indirizzato esclusivamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito RPCT) del Consiglio regionale (via Roma n. 25 - 09125 Cagliari) e trasmesso all’ufficio protocollo generale del Consiglio regionale, alternativamente, scegliendo una delle seguenti modalità:

- a) tramite posta ordinaria; raccomandata con ricevuta di ritorno; consegna brevi manu in sede. La segnalazione deve essere inserita in una busta chiusa con all’esterno la locuzione ben evidente “Riservato - Whistleblowing”;
- b) tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: rpctwhib@pec.crsardegna.it con la dicitura nell’oggetto “Riservato - Whistleblowing”.

SI INFORMA CHE

LA SEGNALAZIONE, NEL RISPETTO DELLA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DELL’IDENTITÀ DEL SEGNALANTE, POTRÀ ESSERE TRASMESSA ALLE COMPETENTI AUTORITÀ GIUDIZIARIE, PER I PROFILI DI RISPETTIVA COMPETENZA. IN MERITO SI RICHIAMA L’ART. 54-BIS, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 165/2001 CHE DISPONE:

- NELL’AMBITO DEL PROCEDIMENTO PENALE, L’IDENTITÀ DEL SEGNALANTE È COPERTA DAL SEGRETO NEI MODI E NEI LIMITI PREVISTI DALL’ARTICOLO 329 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE;
- NELL’AMBITO DEL PROCEDIMENTO DINANZI ALLA CORTE DEI CONTI, L’IDENTITÀ DEL SEGNALANTE NON PUÒ ESSERE RIVELATA FINO ALLA CHIUSURA DELLA FASE ISTRUTTORIA.

SI AVVISA ALTRESÌ

CHE AI SENSI DEL CITATO ART. 54-BIS COMMA 3:

- NELL’AMBITO DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE L’IDENTITÀ DEL SEGNALANTE NON PUÒ ESSERE RIVELATA, OVE LA CONTESTAZIONE DELL’ADDEBITO DISCIPLINARE SIA FONDATA SU ACCERTAMENTI DISTINTI E ULTERIORI RISPETTO ALLA SEGNALAZIONE, ANCHE SE CONSEGUENTI ALLA STESSA. QUALORA LA CONTESTAZIONE SIA FONDATA, IN TUTTO O IN PARTE, SULLA SEGNALAZIONE E LA CONOSCENZA DELL’IDENTITÀ DEL SEGNALANTE SIA INDISPENSABILE PER LA DIFESA DELL’INCOLPATO, LA SEGNALAZIONE SARÀ UTILIZZABILE AI FINI DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE SOLO IN PRESENZA DI CONSENSO DEL SEGNALANTE ALLA RIVELAZIONE DELLA SUA IDENTITÀ.

NOME e COGNOME DEL SEGNALANTE	
QUALIFICA O POSIZIONE PROFESSIONALE ¹	
SEDE DI SERVIZIO	
TEL/CELL	
E-MAIL	
DATA/PERIODO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO:	gg/mm/aaaa
LUOGO FISICO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO:	<input type="checkbox"/> ufficio (indicare denominazione e indirizzo della struttura) <input type="checkbox"/> all'esterno dell'ufficio (indicare luogo ed indirizzo)
RITENGO CHE LE AZIONI OD OMISSIONI COMMESSE O TENTATE SIANO ² :	<input type="checkbox"/> penalmente rilevanti; <input type="checkbox"/> poste in essere in violazione del Codice di comportamento dei dipendenti o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare; <input type="checkbox"/> suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale al Consiglio regionale o ad altra pubblica amministrazione; <input type="checkbox"/> suscettibili di arrecare un pregiudizio all'immagine del Consiglio regionale o di altra pubblica amministrazione; <input type="checkbox"/> suscettibili di arrecare un pregiudizio ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso il Consiglio regionale; <input type="checkbox"/> suscettibili di arrecare un pregiudizio ai cittadini; <input type="checkbox"/> altro (specificare).

¹ Qualora il segnalante rivesta la qualifica di pubblico ufficiale l'invio della presente segnalazione non lo esonera dall'obbligo di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

² La segnalazione non riguarda rimostranze di carattere personale del segnalante o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti col superiore gerarchico o colleghi, per le quali occorre fare riferimento al servizio competente per il personale.

DESCRIZIONE DEL FATTO (CONDOTTA ED EVENTO)	
AUTORE/I DEL FATTO ³	1. 2. 3.
ALTRI EVENTUALI SOGGETTI A CONOSCENZA DEL FATTO E/O IN GRADO DI RIFERIRE SUL MEDESIMO ⁴	1. 2. 3.
EVENTUALI DOCUMENTI A SOSTEGNO DELLA SEGNALAZIONE	1. 2. 3.
OGNI ALTRA INFORMAZIONE CHE POSSA FORNIRE UN UTILE RISCONTRO CIRCA LA SUSSISTENZA DEI FATTI SEGNALATI	

Ho preso visione dell'Informativa (art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati) allegata.

Esprimo il mio consenso a rivelare la mia identità, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari nelle ipotesi previste dall'art. 54-bis, comma 3, del D.lgs. n. 165/2001: (SI) - (NO)

Sono a conoscenza che la mia segnalazione può essere eventualmente trasmessa alle Autorità giudiziarie per i profili di rispettiva competenza.

Sono consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Allego copia di documento di riconoscimento in corso di validità.

LUOGO, DATA

FIRMA

³ Indicare i dati anagrafici se conosciuti o, in caso contrario, ogni altro elemento idoneo all'identificazione.

⁴ Indicare i dati anagrafici se conosciuti o, in caso contrario, ogni altro elemento idoneo all'identificazione.

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

Si informa che:

Il Titolare del trattamento dei dati personali raccolti è: il Consiglio regionale della Sardegna con sede legale in via Roma n.25 09125 Cagliari (contatto: e-mail pec: consiglioregionale@pec.crsardegna.it - tel. 07060141). Il Titolare si impegna a tutelare la riservatezza dei Suoi dati personali e garantisce ad essi la protezione necessaria da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione.

Il responsabile della protezione dei dati personali (RPD) è la dott.ssa Simonetta Oggiana (contatto mail privacy.RPD@consregsardegna.it - tel. 0706014201).

- **Dati personali raccolti e oggetto del trattamento**

I dati personali richiesti e da Lei forniti riguardano dati identificativi del segnalante, dell'autore del fatto e del/i soggetto/i a conoscenza del fatto e/o in grado di riferire sul medesimo (nome e cognome, data e luogo di nascita, copia di documenti di identità, codice fiscale, recapiti telefonici, domicilio/residenza, e-mail, firma, qualifica, sede di servizio, organizzazione o associazione di appartenenza).

- **Finalità del trattamento**

Il trattamento dei dati personali richiesti e da Lei forniti è finalizzato all'effettuazione dell'attività conseguente alla segnalazione di reati o irregolarità così come previsto dall'art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente la tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti. Ogni comunicazione che non risponde a tali finalità sarà sottoposta al Suo consenso.

- **Natura del conferimento**

Il conferimento dei dati, raccolti o comunque ottenuti dal Titolare secondo le modalità tese a garantire l'anonimato (così come previsto dalla normativa vigente), si intende necessario; il mancato conferimento secondo le modalità previste comporta l'impossibilità per il Titolare di dar seguito alla valutazione delle proposte e/o osservazioni presentate.

- **Modalità di trattamento e di conservazione**

Il trattamento dei dati che La riguardano avviene attraverso mezzi e strumenti sia elettronici che manuali messi a disposizione dei soggetti che agiscono sotto l'autorità del Titolare, e allo scopo autorizzati e formati. Gli archivi cartacei e soprattutto elettronici dove i Suoi dati sono archiviati e conservati vengono protetti mediante misure di sicurezza efficaci e adeguate a contrastare i rischi di violazione considerati dal Titolare. Il Titolare provvede alla verifica periodica e costante delle misure adottate, soprattutto per gli strumenti elettronici e telematici, a garanzia della riservatezza dei dati personali per loro tramite trattati, archiviati e conservati. I dati personali richiesti e da Lei forniti sono conservati per un periodo minimo pari almeno a dieci anni. Nel caso in cui sia instaurato un giudizio, tale termine si prolunga fino alla conclusione del giudizio stesso.

Gli archivi informatici si trovano all'interno dei confini dell'UE e non è prevista la loro connessione o interazione con database locati all'estero. Il luogo di custodia dei dati trattati è il Consiglio regionale della Sardegna.

- **Ambito di diffusione**

Ai dati personali richiesti e da Lei forniti potrà avere accesso, per le finalità già specificate, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Consiglio regionale della Sardegna, individuato quale Custode dell'identità, autorizzato al trattamento. I suoi dati personali non sono oggetto di diffusione e possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici e privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda, così come previsto dall'art. 54-bis del D.lgs. n. 165/2001.

- **Trasferimento dei dati personali**

I suoi dati non sono trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea.

- **Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione**

In merito non è adottato alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE 2016/679.

- **Diritti dell'interessato**

Il Regolamento UE 2016/679 prevede che Lei ha diritto a tutte le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 e alle comunicazioni di cui agli articoli da 15 a 22. Può esercitare i diritti che Le sono riconosciuti in ogni momento e senza oneri o formalità particolari, e specificatamente: di avere l'accesso ai propri dati personali; di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento; di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca e il diritto alla portabilità dei dati.

I precitati diritti potranno essere esercitati con richiesta scritta inviata al Consiglio regionale della Sardegna all'indirizzo postale della sede legale o agli indirizzi e-mail sopra riportati. Potrà altresì rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati (RPD) per avere informazioni e supporto in ordine alle sue richieste.

L'interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (seguendo le istruzioni rese dal medesimo al link: <https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524>) o all'autorità giudiziaria qualora ritenesse che i propri dati siano trattati in violazione del GDPR o di altre norme nazionali.

Luogo e data _____

FIRMA _____